

Decreto n. 4 del 31-03-2015

OGGETTO: Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate e relazione tecnica. Art. 1, comma 611 e seguenti, della legge 190/2014.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2011 si è provveduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie del comune, ai sensi dell'art. art. 3, commi 27 – 29 legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
- copia della deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Veneto;
- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Richiamato, altresì, l'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificato dalla legge 147/2013 (legge di stabilita per il 2014), richiamato e riconfermato dalla legge 190/2014;

Dato atto, pertanto, che la legge finanziaria 2015 ribadisce precedenti disposizioni normative in base alle quali, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato:

- ⇒ le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale è comunque ammessa, così come è ammessa l'assunzione di partecipazioni in tali società nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- ⇒ il comma 29 della stessa legge finanziaria 2008 prevedeva che, entro trentasei mesi dalla sua entrata in vigore, le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedessero a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- ⇒ la legge di stabilità 2014 (legge n° 147 del 27 dicembre 2013) ha disposto (con l'art. 1, comma 569) che il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fosse prorogato di dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessasse ad ogni effetto; in caso di esito negativo della procedura di alienazione è stata prevista una forma di recesso, secondo la quale entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Atteso, pertanto, che:

- ⇒ i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza" entro il 31 marzo del corrente anno dovranno approntare un proprio piano di razionalizzazione, accompagnato da una relazione tecnica sulla base delle proprie necessità, esigenze ed obiettivi specifici;
- ⇒ entro il 15 marzo del 2016 dovrà essere predisposta una relazione sull'attuazione del piano operativo, contenente i risultati ottenuti dall'azione di razionalizzazione;
- ⇒ il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito web dell'ente locale entro il termine ultimo per la predisposizione del piano, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs n° 33 del 2013;
- sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità.
- ⇒ la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- ⇒ anche la relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Preso atto che la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approntare il piano operativo e la relazione a consuntivo;

Dato atto che l'allegato Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto, per iniziativa e secondo le direttive del sottoscritto sindaco, dal segretario generale, sulla base delle informazioni acquisite presso le società partecipate;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, con relativa relazione tecnica, allegati al presente provvedimento per farne parte formale e sostanziale;

DISPONE

2. che il documento in oggetto sia trasmesso alla Sezione Regionale per il Veneto della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale, come previsto dalla normativa richiamata in premessa.

IL SINDACO avv. Elisa De Berti

